



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile  
UFFICIO DEL SINDACO*

Decreto Sindacale n. 28 del 18/11/2020

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – RIDETERMINAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 E DISCIPLINA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI**

## IL SINDACO

**Considerato che** l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### Visti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il Decreto Legge 02 marzo 2020, n. 9;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 8;
- il Decreto Legge 02 marzo 2020, n. 9;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 07 agosto 2020, 07 settembre 2020, 13 ottobre, 18 ottobre e 24 ottobre 2020;

**Visto** il D.L. 07 ottobre 2020, n. 125, che all'art. 1, comma 1, ha modificato l'art. 1 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto 31 gennaio 2021;

### Visti:

- la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del citato D.L. n.6/2020, ed in particolare il punto 8) *“Ulteriori misure di prevenzione ed informazione”*;

- gli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017 in materia di lavoro agile o smart working nelle pubbliche amministrazioni;
- la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3/2017, recante *“Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”*;
- la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 con oggetto *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”* in cui, tra l'altro, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 in cui si evidenzia l'importanza del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- il Decreto sindacale del Comune di Castel di Sangro n. 3 del 13/03/2020, concernente *“Organizzazione degli uffici e servizi comunali”* e successivi provvedimenti di integrazione e modifica;

**Richiamato** il primo comma dell'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: *“Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi...”*;

**Considerato** che il Ministro della Pubblica Amministrazione, con proprio decreto del 19 ottobre 2020, ha stabilito, per le pubbliche amministrazioni, in fase di applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato art. 263 del D.L. n. 34/2020, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;

**Viste** le Circolari e note interne diramate dal Segretario Generale del Comune di Castel di Sangro con le quali, richiamando il Decreto Ministeriale del 19 ottobre, sono state date indicazioni ai Dirigenti/Responsabili dei Settori per lo svolgimento in modalità agile per almeno il 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte in tale modalità;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04/11/2020 S.O. n. 41;

**Visto** in particolare l'**art. 3, comma 1, del DPCM 3 novembre** richiamato che così dispone: *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome V8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute SO aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4 ” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione”;*

**Visto il comma 4, lett. i) del medesimo articolo** per il quale:

*“I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;*

**Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020** con la quale la Regione Abruzzo è stata inserita tra i territori di cui all'allegato 1 (Zona Arancione) in cui sono applicate, **con decorrenza dal 11 novembre e fino al 3 dicembre 2020**, le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

**Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 120 del 16 novembre 2020** con la quale su tutto il territorio della Regione Abruzzo è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 (Zona Rossa) del DPCM del 3 novembre 2020, con decorrenza dal 18 novembre e fino al 3 dicembre 2020;

**Visto** il Protocollo quadro per prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, del 24 luglio 2020 “Rientro in sicurezza” sottoscritto dal Ministro per la Pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;

**Considerato** che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, rideterminando le attività indifferibili da rendere in presenza, in considerazione della Nota ANCI prot. n. 115/VSG del 13/11/2020;

**Ritenuto** necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato articolo 263, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;

**Ritenuto** il lavoro agile nella pubblica amministrazione non solo una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa ma, stante l'emergenza sanitaria in atto, da quella da preferire, ove possibile;

**Visto** l'art. 3, comma 4, lettera i) dello stesso DPCM 03/11/2020, in cui si specifica che *“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale*

*presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile";*

**Visto** l'art. 5, comma 3 del succitato DPCM 03/11/2020, in cui si specifica che *"Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77";*

**Visto** l'art.5 comma 4 dello stesso DPCM 3/11/2020 in cui si stabilisce che, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente nelle pubbliche amministrazioni provvede:

- a) a organizzare il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
- b) ad adottare nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

**Considerato** quindi che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale, con le seguenti eccezioni:

1. sono rese in presenza le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
2. sono rese in presenza le altre attività individuate dalle singole amministrazioni;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 3/2020 in data 13 marzo 2020, e successivi provvedimenti di integrazione, con cui sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza e demandata al Segretario comunale ed ai Responsabili di Settore l'adozione, nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 89, comma 6 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di tutti i provvedimenti necessari ad organizzare l'attività degli uffici comunali;

**Considerato che:**

- la Direttiva della Funzione Pubblica n. 3 del 04 maggio 2020, recante: *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni"*, chiarisce che la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell'articolo 87;
- in tale ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e delle vigenti misure normative;

**Atteso** che per quanto attiene alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza con Ordinanza Sindacale n. 2 dell'11.03.2020, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per programmare le misure organizzative e preventive da adottare per la gestione

dell'emergenza sanitaria "Epidemia COVID – 1 CORONAVIRUS", modificato ed integrato con successive Ordinanze Sindacali;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visti:**

- il D.L. 23 febbraio 2020, N. 6, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- la Direttiva del Ministro della Funzione pubblica n. 1/2020;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione in data 19 ottobre 2020, che dà indicazioni in materia di disciplina del lavoro agile in tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 30.03.2001, n.165, con disposizioni che restano in vigore fino al 31 dicembre 2020; in particolare, l'art.3, comma 1, lettera a) pone in capo ad ogni Dirigente, con immediatezza, il compito di organizzare il/l proprio/l ufficio/l assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica in modo da assicurare in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.

**Ritenuto** di emanare un nuovo decreto, contenente le disposizioni in materia di orari di aperture e modalità di accesso da parte del pubblico agli Uffici e ai Servizi comunali e di individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza del personale dipendente comunale, con efficacia fino da mercoledì 18 novembre (primo giorno di efficacia dell'OPGR n. 102/2020) a giovedì 03 dicembre 2020 (ultimo giorno di efficacia del DPCM 03/11/2020 e dell'OPGR 102/2020);

**RITENUTO** di intervenire sulla scorta delle seguenti competenze attribuite al Sindaco dal vigente ordinamento degli Enti locali e in base alle seguenti disposizioni:

- art. 50 comma 7, del D.lgs. 267/2000 ("Il sindaco. altresì. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti");
- art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 ("In particolare. in caso di emergenze sanitarie a di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale");
- art. 54, comma 2, del D.lgs. 267/2000 ("Il Sindaco. nell'esercizio delle funzioni [di ufficiale del Governo] di cui al comma 1 concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali. nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza");

## **DISPONE**

1) che, **fino alla data del 3 dicembre 2020**, in applicazione dell'art. 3, comma 4, lett. i) del DPCM 03/11/2020, dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 10/11/2020 e dell'O.P.G.R. Abruzzo n. 102 del 16/11/2020, salvo proroga:

- a) le seguenti siano definite quali “attività indifferibili da rendere in presenza”, ad integrazione e modifica di quanto stabilito con Decreto sindacale n. 3/2020 e successivi:
- attività della protezione civile;
  - attività della polizia locale;
  - attività urgenti dello stato civile, dell’anagrafe e dell’elettorale;
  - attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
  - attività del protocollo comunale per la consegna di documenti cartacei e il ritiro degli atti;
  - attività urgenti dei servizi finanziari non svolgibili da remoto;
  - attività del CED e di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
  - attività urgenti dello staff del Sindaco collegate anche all’emergenza sanitaria in corso;
  - attività urgenti dei diversi Settori di Attività per la stipula dei contratti e per le procedure di gara non svolgibili da remoto;
  - attività urgenti dei servizi sociali;
  - attività connesse alla gestione di base dell’igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti e del servizio depurazione;
  - attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti, immobili o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
  - attività urgenti dei Settori Edilizia ed Urbanistica non svolgibili da remoto;
  - attività urgenti del Settore Patrimonio e Demanio non svolgibili da remoto;
  - attività urgenti del servizio notifiche atti;
  - attività urgenti del servizio legale e ufficio sinistri;
  - attività urgenti del Settore Attività Economiche per predisposizione ordinanze, rilascio autorizzazioni e procedimenti relativi all’attività di vendita su aree pubbliche ed altre non svolgibili da remoto;
  - attività urgenti del Settore Personale per gli adempimenti relativi alla riattivazione del lavoro agile, gestione del personale e all’istruttoria e organizzazione delle procedure concorsuali non svolgibili da remoto;
  - attività urgenti ed indifferibili relative a finanziamenti pubblici, per lavori, servizi e forniture non svolgibili da remoto;
  - attività urgenti del Settore Cultura e Turismo non svolgibili da remoto;
  - attività urgenti del Settore Pubblica Istruzione e Sport non svolgibili da remoto;
- b) dette attività siano svolte con le modalità definite dai Dirigenti/Responsabili di Settore e con l’adozione da parte dei dipendenti dei dispositivi di protezione raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
- c) I Dirigenti/Responsabili individuino almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate, prevedendo per il restante personale, in aggiunta alle disposizioni già assunte, il lavoro in forma agile (o “smart working”), per i quali i singoli Dirigenti individueranno le attività da svolgere dandone comunicazione al Settore Personale per l’attivazione della misura secondo le modalità dallo stesso disciplinate, fermo restando il rientro in servizio in caso di necessità su disposizione dei rispettivi dirigenti;
- d) i dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità; i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell’emergenza sanitaria;

- e) il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso;
- f) copia del presente provvedimento è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Abruzzo, alla Prefettura UTG, alle organizzazioni sindacali, alla RSU;
- g) copia del medesimo è altresì trasmessa per competenza e osservanza a tutti i Dirigenti per i seguiti di competenza e la trasmissione al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

## DISPONE

La limitazione dell'apertura degli Uffici Comunali al pubblico, che avverrà esclusivamente e tassativamente nei soli giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, specificando che:

1. è fatta raccomandazione ai cittadini di recarsi presso gli uffici comunali solo per questioni urgenti, non rinviabili, verificando preventivamente la possibilità di risoluzione della problematica ricorrendo ai mezzi di comunicazione telematica (telefono, email, o video call) indicando in tal senso, i seguenti recapiti dei vari settori ed uffici dell'Ente:

**Settore I — Affari Generali, Servizi demografici, Assistenza scolastica:**

- o Sig. Felice Le Donne - 338.8324507 - 0864.82409  
[felice.ledonne@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:felice.ledonne@comune.casteldisangro.aq.it);
- o Ufficio Anagrafe: Sig. Leopoldo Sansonetti - 0864.82405  
[anagrafe@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:anagrafe@comune.casteldisangro.aq.it);
- o Ufficio Servizi Demografici: Sig.ra Anna D'Angelo - 0864.82401  
[anagrafe@comune.casteldisanro.aq.it](mailto:anagrafe@comune.casteldisanro.aq.it);
- o Ufficio Protocollo: Sig. Corrado Perinetti - 0864.824204  
[corrado.perinetti@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:corrado.perinetti@comune.casteldisangro.aq.it);

**- Settore II - Settore Finanziario e Tributi:**

- o Dott. Angelo Angelone - 333.9864276 - 0864.824223  
[angeloneenti@gmail.com](mailto:angeloneenti@gmail.com);
- o Ufficio tributi: Sig.ra Lorella Le Donne - 0864.824230  
[tributi@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:tributi@comune.casteldisangro.aq.it);
- o Ufficio tributi: Ing. Piergiacomo Verde - 0864.824223  
[postmaster@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:postmaster@comune.casteldisangro.aq.it);

**- Settore III - Edilizia, SUE, Urbanistica, Manutenzioni ed Ambiente:**

- o Arch. Paolo Di Guglielmo; — 338.1538732 - 0864.82422  
[paolo.diguqlielmo@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:paolo.diguqlielmo@comune.casteldisangro.aq.it);
- o Ufficio Raccolta differenziata: Castel di Sangro Servizi S.r.l.  
Dott. Giuliano Pallotta - 393.9768596 - [casteldisangroservizi@gmail.com](mailto:casteldisangroservizi@gmail.com);

**- Settore IV - Protezione Civile, Patrimonio e Lavori Pubblici:**

- o Ing. Elio Frabotta - 393.9892667 - 0864.82410  
[elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it);
- o Ufficio Patrimonio: Geom. Antonio Colicchio – 0864.82419  
[antonio.colicchio@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:antonio.colicchio@comune.casteldisangro.aq.it);

**- Settore V - Polizia Locale: Cap. Sebastiano Picone - 342.9538961- 0864.840073**  
[poliziamunicipale@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:poliziamunicipale@comune.casteldisangro.aq.it);

**- Settore VI e Vice Segretario Comunale - Attività Produttive SUAP, Attività turistico-ricreative, Attività socio assistenziali - Ufficio di Piano Ente d'ambito Sociale n. 6 ECAD e Attività Giudice di Pace:**

- Avv. Davide D'Aloisio - 348.3801580 - 0864.82402  
[davide.daloisio@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:davide.daloisio@comune.casteldisangro.aq.it);
  - Ufficio Attività Produttive: Sig. Francesco Catini - 0864.82412  
[elettorale@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:elettorale@comune.casteldisangro.aq.it);
  - Ufficio ECAD Ambito Sociale: Dott.ssa Simona Marino - 0864.82417  
[ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it);
  - Ufficio Segreteria: Sig. Gianni Iacobucci - 0864.82431  
[segreteria@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:segreteria@comune.casteldisangro.aq.it);
2. gli ingressi del pubblico dovranno essere comunque contingentati. al fine di evitare assembramenti in cui non sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
3. Le suindicate disposizioni in merito agli orari di apertura al pubblico hanno **validità dal 18/11/2020 al 3/12/2020**, salvo nuove ed ulteriori disposizioni.

Infine,

### **DISPONE**

1. la notifica della presente ordinanza:
- agli uffici comunali, ed in particolare ai Responsabili dei Settori, per i rispettivi seguiti di competenza, con particolare riferimento alla necessaria comunicazione, nelle forme di legge, ai soggetti interessati dalla presente ordinanza;
  - la trasmissione del presente provvedimento:
  - alla Prefettura di L'Aquila alla PEC [protocollo.prefaq@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefaq@pec.interno.it) ed alle Autorità di P.S. locali;
  - alla ASL 1 Abruzzo, alla PEC [protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it);
  - copia del presente provvedimento è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Abruzzo, alle organizzazioni sindacali, alla RSU;

### **AVVERTE che:**

- ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma. della Legge 7 Agosto 1990. n.241, Responsabile del procedimento è l'Avv. Davide D'Aloisio, Vice Segretario Generale dell'Ente, presso la quale è possibile richiedere ogni ulteriore informazione al riguardo;
- contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199).

### **IL SINDACO**

**Avv. Angelo Caruso**